

Dott. ANGELO CACCETTA

NOTAIO

-----N.55.861 del Repertorio N.12.932 della Raccolta-----
 ---ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA---
 -----REPUBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilatre.

Il giorno venti del mese di marzo.

-----20 marzo 2003-----

In Pisa, in una stanza posta al piano primo dell'Automobile
 Club Pisa, sita in Via Cisanello numero civico centosessantot-
 to.

Davanti a me Dottor ANGELO CACCETTA, Notaio in Pisa, iscritto
 nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa, senza assistenza dei
 testimoni per rinunzia espressa fattane dai comparenti di co-
 mune accordo fra loro e con il mio consenso, -----

-----Sono presenti:-----

-L'Ing. Barale Giovanni, nato in Ivrea il sette febbraio mil-
 lenovecentoquarantatre, ingegnere, il quale dichiara di inter-
 venire al presente atto nella sua qualità di Presidente Pro
 tempore dell'Automobil Club di Pisa, con sede in Pisa, Via Di
 Cisanello numero civico centosessantotto, ove per la carica
 esso comparente è domiciliato, avente il seguente numero di
 codice fiscale - partita IVA 00125820606, autorizzato in virtù
 dei poteri conferitigli dall'art. 57, 2° comma del vigente
 Statuto Sociale.

-LORINI Antonella, nata in Pisa il sei gennaio millenovecento-
 sessantadue, residente in Pisa, Via Giuseppe Dell'Omodarme nu-
 mero civico centodiciannove, impiegata, codice fiscale LRN NNL
 62A46 G702U, coniugata ed in regime di comunione legale dei
 beni;

-FRANGIONI Federica, nata in Pisa il dieci agosto millenove-
 centosettantasette, residente in Pisa, Via San Biagio numero
 civico otto, impiegata, codice fiscale FRN FRC 77M50 G702L,
 nubile.

Intervengono altresì al presente atto per l'accettazione della
 carica di cui infra si dirà i signori:-----

-BENVENUTO Sergio, nato in Napoli il tredici febbraio milleno-
 vecentoquarantaquattro, residente in Pisa, Via Giunta Pisano
 numero civico ventidue, dirigente amministrativo, codice fi-
 scale BNV SRG 44B13 F839U, coniugato ed in regime di comunione
 legale dei beni;

-QUARTARARO Giuliano, nato in Rosignano Marittimo il ventidue
 luglio millenovecentoquarantadue, residente in Pisa, Via Naza-
 rio Sauro numero civico quattro, commercialista/consulente,
 codice fiscale QRT GLN 42L22 H570G, coniugato ed in regime di
 comunione legale dei beni;

-BETTINI Mauro, nato in Calci il primo ottobre millenovecento-
 cinquanta, residente in Calci, Via Provinciale Arnaccio - Cal-
 ci numero civico quarantasei, funzionario pubblico, codice fi-
 scale BTT MRA 50R01 B3900, coniugato ed in regime di comunione
 legale dei beni.

Della personale identità di essi comparenti, tutti cittadini

COPIA
 [Handwritten signature]

Autografo in Ruolo 7/6/03

italiani, io notaio sono certo.-----

Essi comparenti mi richiedono del presente atto, mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:-----

Art.1°)-E' costituita tra l'"Automobil Club di Pisa e le signore Lorini Antonella e Frangioni Federica, una Società a responsabilità Limitata sotto la denominazione sociale:-----

-----"ACIPISA VIAGGI S.R.L."-----

con sede in Pisa, via Puglia numero civico quattordici.-----

2)-La società ha per oggetto:-----

a) la gestione e la conduzione tecnica di agenzie di viaggio e turismo compreso il servizio di biglietteria aerea, marittima e terrestre;-----

b) la gestione e la conduzione tecnica di Hotels, villaggi turistici, villaggi vacanze e altre strutture ricettive e di somministrazione di cibi e bevande e tutto quanto con dette attività possa essere connesso per una migliore gestione;-----

c) l'organizzazione e la gestione di viaggi vacanze, viaggi studio, congressi, conventions, mostre ed altre attività culturali, sportive, teatrali e di spettacolo, compreso l'organizzazione di manifestazioni e gare automobilistiche sia di auto e moto da competizione autorizzate dalla CSAI che di auto e moto d'epoca;-----

d) l'organizzazione di concorsi a premio e giochi di abilità anche non connessi ad operazioni puramente turistiche previa autorizzazione delle competenti autorità preposte;-----

e) lo svolgimento e la conduzione professionale e tecnica dell'attività cosiddetta di "tour operator", compreso il rilascio di polizze assicurative inerenti il rischio delle persone e cose per conto di compagnie assicurative;-----

f) l'agenzia di cambiavalute previa espressa autorizzazione delle competenti autorità bancarie e valutarie;-----

g) funzioni di brokeraggio turistico compresa la locazione di aeromobili e di imbarcazioni da diporto e autoveicoli con o senza l'assistenza di personale specializzato alla guida, in ossequio, tuttavia, alle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza;-----

h) tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti e successivi punti del presente articoli che rientri nelle attività definite dagli articoli 2, 3 e seguenti della Legge Regionale 17 novembre 1986 n. 51 "Disciplina delle attività di organizzazione di viaggio";-----

i) il noleggio, l'acquisto, la vendita, la permuta e il brokeraggio in noleggio di autoveicoli, pulmann, imbarcazioni da diporto, navi e imbarcazioni adibite a turismo ed aeromobili;-----

l) la società potrà, altresì, svolgere attività complementari ed ausiliari a quelle dell'Automobile Club Pisa, quali la promozione e l'acquisizione di soci ACI o degli altri prodotti riservati ai soci ACI. Potrà inoltre collaborare per rendere più accessibile ai Soci ACI ed all'utenza in genere i servizi anche di natura pubblica che verranno affidati all'Automobile

Club Pisa;-----

m) in relazione all'oggetto sociale come sopra indicato, la società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e creditizia, che non sia riservata per disposizione imperativa di legge a particolari enti o società, che gli amministratori riterranno utile per il conseguimento dei fini sociali, nonché partecipare alla costituzione di società o consorzi in Italia e all'estero, eventualmente assumendo partecipazioni o interessenze in dette o altre società anche già costituite; prestare fidejussioni, avalli, garanzie in genere nell'interesse di terzi.-----

3)- Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno ripartiti come segue: sarà accantonata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale; il residuo sarà ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.-----

4)-La società per quanto concerne l'oggetto, la durata, l'amministrazione, l'assemblea, i bilanci, i criteri di ripartizione degli utili e quanto altro richiesto dalla legge è retta e regolata dalle norme di questo atto costitutivo e dello Statuto composto di numero ventiquattro articoli, il cui testo si allega sotto la lettera "A" a questo atto per formarne parte integrante e sostanziale.-----

5)-Il capitale sociale è di EURO 30.000,00 (Euro trentamila virgola zero zero) diviso in quote sociali ai sensi dell'art. 2474 c.c. e viene assunto e sottoscritto come segue:-----

-AUTOMOBIL CLUB PISA	Euro	15.300,00-
----- (pari al 51% del capitale sociale) -----		
-LORINI Antonella	Euro	7.500,00-
----- (pari al 25% del capitale sociale) -----		
-FRANGIONI Federica	Euro	7.200,00-
----- (pari al 24% del capitale sociale) -----		

I comparenti dichiarano che sulle quote in denaro da essi rispettivamente assunte sono stati versati in data odierna presso la Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. i 3/10 come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di Euro 9.000,00 rilasciata dalla predetta banca in data odierna che per estratto autentificato da me notaio in data odierna al presente atto si allega sotto la lettera "B".-----

6°)-I comparenti deliberano che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che nominano a tempo indeterminato, in persona dei signori:-----

-BENVENUTO Sergio, Presidente;-----
 -LORINI Antonella, e FRANGIONI Federica, Amministratori Delegati;-----

-QUARTARARO Giuliano e Bettini Mauro, Consiglieri;-----
 i quali dichiarano di accettare la carica, dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o incom-



patibilità previste dalla legge.-----

7°)-La società ha durata sino al 31 dicembre 2100.-----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre 2003.-----

8°)-Il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Benvenuto Sergio, viene autorizzato a ritirare presso la Banca i tre decimi del capitale, non appena saranno ultimate le formalità per la legale costituzione della Società, rilasciandone quietanza liberatoria.-----

9°)-Le parti dichiarano che le spese di costituzione sono a carico della Società qui costituita e si indicano, approssimativamente in Euro duemiladuecento virgola zero zero (euro 2.200,00).-----

I comparenti infine mi dispensano dalla lettura di tutti gli allegati dichiarando di pienamente conoscerli.-----

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che da me Notaio interpellati l'approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà.-----

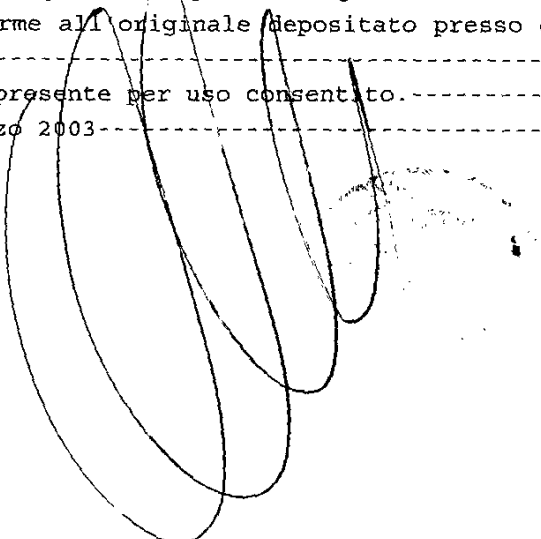
Dattiloscritto sotto mia direzione da persona di mia fiducia e per poca parte completato a mano di mio pugno, consta il presente atto di due fogli dei quali lo scritturato occupa le prime sei pagine per intero e fino alla presente di questa settima pagina.-----

Firmato Barale Giovanni - Antonella Lorini - Federica Frangioni - Sergio Benvenuto - Bettini Mauro - Giuliano Quartararo - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).-----

Io sottoscritto dr. ANGELO CACCETTA, Notaio in Pisa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa, certifico, che la presente copia composta di quattro fogli, unitamente agli allegati, è conforme all'originale depositato presso questo studio.-----

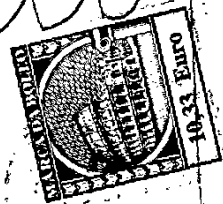
Si rilascia la presente per uso consentito.-----

Pisa, lì 24 marzo 2003-----



numero A
 del 20 marzo 2003
 55861
 12832

-----STATUTO DELLA SOCIETA'-----
 -----"ACIPISA VIAGGI" S.R.L.-----
 -----TITOLO I-----
 -----Denominazione Sede Sociale Domicilio dei Soci Durata-----
 -----ARTICOLO 1-----
 Risulta costituita una società a responsabilità limitata sotto
 la denominazione sociale "ACIPISA VIAGGI" S.R.L.-----
 -----ARTICOLO 2-----
 La società ha sede in Pisa Via Puglia numero civico quattordi-
 ci.-----
 Nei modi previsti dalla legge possono essere istituite o sop-
 presse, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, suc-
 cursali, agenzie o unità locali comunque denominate.-----
 -----ARTICOLO 3-----
 La durata della società è fissata fino al 31/12/2100.-----
 -----ARTICOLO 4-----
 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si
 intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci;
 è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domi-
 cilio.-----
 -----TITOLO II-----
 -----Oggetto sociale-----
 -----ARTICOLO 5-----
 La società ha per oggetto:-----
 a) la gestione e la conduzione tecnica di agenzie di viaggio e
 turismo compreso il servizio di biglietteria aerea, marittima
 e terrestre;-----
 b) la gestione e la conduzione tecnica di Hotels, villaggi tu-
 ristici, villaggi vacanze e altre strutture ricettive e di
 somministrazione di cibi e bevande e tutto quanto con dette
 attività possa essere connesso per una migliore gestione;-----
 c) l'organizzazione e la gestione di viaggi vacanze, viaggi
 studio, congressi, conventions, mostre ed altre attività cul-
 turali, sportive, teatrali e di spettacolo, compreso
 l'organizzazione di manifestazioni e gare automobilistiche sia
 di auto e moto da competizione autorizzate dalla CSAI che di
 auto e moto d'epoca;-----
 d) l'organizzazione di concorsi a premio e giochi di abilità
 anche non connessi ad operazioni puramente turistiche previa
 autorizzazione delle competenti autorità preposte;-----
 e) lo svolgimento e la conduzione professionale e tecnica del-
 l'attività cosiddetta di "tour operator", compreso il rilascio
 di polizze assicurative inerenti il rischio delle persone e
 cose per conto di compagnie assicurative;-----
 f) l'agenzia di cambiavalute previa espressa autorizzazione
 delle competenti autorità bancarie e valutarie;-----
 g) funzioni di brokeraggio turistico compresa la locazione di
 aeromobili e di imbarcazioni da diporto e autoveicoli con o
 senza l'assistenza di personale specializzato alla guida, in
 ossequio, tuttavia, alle vigenti disposizioni in materia di



pubblica sicurezza;-----
h) tutto quanto non espressamente previsto nei precedenti e successivi punti del presente articoli che rientri nelle attività definite dagli articoli 2, 3 e seguenti della Legge Regionale 17 novembre 1986 n. 51 "Disciplina delle attività di organizzazione di viaggio";-----

i) il noleggio, l'acquisto, la vendita, la permuta e il brokerraggio in noleggio di autoveicoli, pulmann, imbarcazioni da diporto, navi e imbarcazioni adibite a turismo ed aeromobili;-----

l) la società potrà, altresì, svolgere attività complementari ed ausiliari a quelle dell'Automobile Club Pisa, quali la promozione e l'acquisizione di soci ACI o degli altri prodotti riservati ai soci ACI. Potrà inoltre collaborare per rendere più accessibile ai Soci ACI ed all'utenza in genere i servizi anche di natura pubblica che verranno affidati all'Automobile Club Pisa;-----

m) in relazione all'oggetto sociale come sopra indicato, la società potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e creditizia, che non sia riservata per disposizione imperativa di legge a particolari enti o società, che gli amministratori riterranno utile per il conseguimento dei fini sociali, nonché partecipare alla costituzione di società o consorzi in Italia e all'estero, eventualmente assumendo partecipazioni o interessenze in dette o altre società anche già costituite; prestare fidejussioni, avalli, garanzie in genere nell'interesse di terzi.-----

-----TITOLO III-----

-----Capitale e quote-----

-----ARTICOLO 6-----

Il capitale sociale è di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Codice Civile e potrà essere aumentato con le prescritte disposizioni di legge, anche mediante conferimenti in natura.-----

I versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale in proporzione alle quote possedute sono da considerarsi infruttiferi di interessi anche legali.-----

I soci potranno comunque effettuare finanziamenti a favore della società, anche infruttiferi di interessi nei limiti e con l'osservanza di quanto stabilito dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio con la deliberazione in data 3 marzo 1994, pubblicato sulla G.U. n. 58 del giorno 11 marzo 1994 ed eventuali successive deliberazioni e ciò in relazione all'articolo 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle Leggi in materia bancarie e creditizia).-----

-----ARTICOLO 7-----

Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte la propria quota, o parte di essa, e/o i diritti d'opzione ad esso spettanti in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, a mezzo di lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, offrirli in prelazione a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le relative condizioni.-----
Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione o scissione della società, ecc.), in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (pegno o usufrutto) su quote o diritti d'opzione.-----

I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione debbono, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare per intero la quota e i diritti di opzione offerti in vendita.-----

Nel caso l'offerta venga accettata da più soci, la quota o i diritti d'opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.-----

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci o dichiarare di non essere d'accordo sul prezzo, ovvero non sia in grado, o comunque non ritenga, di offrire la stessa prestazione offerta dal terzo, egli - fatta eccezione per il caso di espropriazione forzata, nel quale avrà solo diritto ad essere preferito pagando il prezzo di aggiudicazione entro 10 giorni dalla comunicazione da effettuarsi dall'aggiudicatario - avrà comunque diritto di acquistare la quota o i diritti di opzione oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Pisa. Nella propria valutazione l'organo ora indicato dovrà tenere conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione nel mercato, del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente ove egli appaia di buona fede, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore di quote di società.-----

L'esperto comunicherà contemporaneamente a tutti i soci la propria valutazione non appena sarà stata resa. Il prezzo come sopra determinato è vincolante per tutte le parti.-----

Il diritto di prelazione spetta anche in ipotesi di trasferimento mortis causa.-----

In questo caso la quota o i diritti d'opzione, pervenuti in proprietà o altro diritto reale per successione legittima o testamentaria a soggetti estranei alla compagine sociale dovranno essere offerti in prelazione agli altri soci nei modi, nei termini e con gli effetti di cui ai precedenti commi.-----



Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non è stata accettata, il terzo (concessionario, donatario, erede, legatario ecc.) non sarà iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alla quota o ai diritti d'opzione, e non potrà trasferirli con effetto verso la società a soggetti diversi dagli altri soci.-----

-----TITOLO IV-----

-----Amministrazione-----

-----ARTICOLO 8-----

La società è amministrata da un amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, soci o non soci, secondo il numero che viene determinato di volta in volta dall'assemblea all'atto della nomina.-----

Laddove divenga socio l'Automobile Club Pisa allo stesso spetta in ogni caso di nominare la maggioranza dei consiglieri.-----

Compete all'Automobile Club Pisa, ai sensi dell'art.2449 del codice civile la revoca dei propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione.-----

Gli amministratori, nominati dall'Assemblea, durano in carica secondo quanto stabilito dalla Assemblea stessa all'atto della nomina:-----

- a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni;-----
- o per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea stessa;-----
- e saranno rieleggibili.-----

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare la metà o più degli amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio.-----

Nel caso di amministrazione collegiale il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente; può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un vice Presidente.-----

Il Presidente è eletto tra i membri nominati dall'Automobile Club Pisa, se quest'ultimo sia socio.-----

L'organo amministrativo è autorizzato a nominare un Comitato Esecutivo, Amministratori Delegati, Direttori Generali, Direttori e Procuratori, determinandone i poteri e gli emolumenti.-----

-----ARTICOLO 9-----

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione saranno stabiliti dall'assemblea in conformità all'articolo 2389 del codice civile.-----

Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.-----

-----ARTICOLO 10-----

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno presso la sede sociale o nel luogo che sarà preventivamente indicato, purché in un paese CEE.-----

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri indicando

il motivo della convocazione.-----
In tal caso il Consiglio dovrà essere riunito entro quindici
giorni dalla richiesta.-----

Le convocazioni saranno fatte dal Presidente con l'avviso da
spedire per raccomandata almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l'adunanza con l'indicazione dell'Ordine del Gior-
no; in caso di urgenza il consiglio potrà essere convocato con
telegramma o telefax da spedire almeno un giorno prima della
riunione.-----

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza
della maggioranza degli Amministratori in carica. Le delibera-
zioni relative sono prese a maggioranza di voti dei Consiglie-
ri presenti.-----

E' necessario comunque il consenso dei membri del consiglio
rappresentanti l'Automobile Club Pisa (se risulta socio) per
le seguenti decisioni: l'iscrizione di ipoteche volontarie a
garanzia di finanziamenti passivi ricevuti; la vendita,
l'affitto dell'Azienda o di rami di essa; l'acquisizione o la
cessione di partecipazioni in società ed enti; l'assunzione di
dirigenti; la compravendita di beni immobili.-----
In caso di parità è preponderante il voto del Presidente.-----

-----ARTICOLO 11-----
La firma sociale e la rappresentanza legale della società, di
fronte a terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore
Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione
con pienezza dei poteri, con la facoltà di promuovere azioni e
istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e
procuratori alle liti; spettano inoltre agli amministratori
delegati ed ai mandatari nei limiti dei poteri loro conferiti.

-----ARTICOLO 12-----
L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione
sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria della società, senza eccezione di sorta e parti-
colarmente sono riconosciute loro tutte le facoltà per il rag-
giungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o
dal presente Statuto in modo tassativo riservate all'Assem-
blea.-----

-----ARTICOLO 13-----
L'organo amministrativo, Consiglio di Amministrazione o Ammi-
nistratore Unico, per poter procedere ad operazioni di acqui-
sto, vendita o permuta di beni immobili, ad effettuare opera-
zioni che impegnino la società per importi superiori a Euro
51.645,69 (Euro cinguntunomilaseicentoquarantacinque virgola
sessantanove), quali ad esempio il rilascio di fidejussioni,
la stipula di contratti di leasing e di contratti di qualunque
natura, l'emissione o l'avallo di pagherò, la stipula di tran-
sazioni sotto qualsiasi forma, dovrà richiedere il preventivo
consenso dell'Assemblea dei soci che potrà, in unica delibera,
dare mandato all'Organo amministrativo per una come per più
operazioni.-----



-----TITOLO V-----

-----Assemblee-----

-----ARTICOLO 14-----

L'assemblea è convocata per raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal libro dei soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in un paese CEE.

L'assemblea potrà però validamente riunirsi, anche in mancanza di tale formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano pure presenti tutti gli amministratori in carica ed il Collegio Sindacale se nominato.

-----ARTICOLO 15-----

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'esame e l'approvazione del bilancio.

Detto termine può essere elevato a sei mesi quando particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'assemblea deve altresì essere fatta senza ritardo quando ne sia stata inoltrata richiesta ai sensi di Legge.

-----ARTICOLO 16-----

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona non socia, fatte salve le esclusioni previste dal 4° comma dell'art. 2372 C.C.

-----ARTICOLO 17-----

L'assemblea è presieduta dall'amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da altra persona designata dall'assemblea; il presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Nelle assemblee straordinarie il verbale è redatto da un Notaio.

-----ARTICOLO 18-----

L'assemblea ordinaria e straordinaria deliberano con il voto favorevole di tanti soci con le maggioranze previste dalla legge.

-----TITOLO VI-----

-----Bilancio e Utili-----

-----ARTICOLO 19-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di amministrazione provvedono entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla compilazione del Bilancio.

ARTICOLO 20-----

Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno ripartiti come segue: sarà accantonata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale sociale; il residuo sarà ripartito tra i soci in proporzione delle rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.-----

-----TITOLO VII-----

-----Collegio sindacale-----

-----ARTICOLO 21-----

Nel caso in cui si verifichino i presupposti previsti dalla legge per la istituzione di tale organo, o per volontà unanime dell'Assemblea stessa, l'Assemblea nominerà un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno effettivo designato dall'Automobile Club Pisa, sempre che quest'ultimo sia socio. Il membro designato dall'Automobile Club Pisa è nominato Presidente. Essi dureranno in carica un triennio e saranno rieleggibili. Il compenso loro spettante sarà quello previsto dalla tariffa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.-----

-----TITOLO VIII-----

-----Scioglimento e liquidazione-----

-----ARTICOLO 22-----

In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.-----
Qualora lo scioglimento sia determinato da motivi di legge e l'Assemblea non raggiunga l'accordo sulla nomina dei liquidatori, questi saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Pisa.-----

-----TITOLO IX-----

-----Clausola compromissoria-----

-----ARTICOLO 23-----

Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o inefficacia del presente statuto sarà sottoposta ad arbitrato rituale e demandata alla cognizione di un collegio arbitrale composto di tre arbitri, di cui due nominati, uno per ciascuna dalle parti, intendendosi come formante una sola parte coloro che si trovino su posizioni sostanzialmente coincidenti sotto il profilo giuridico, ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così nominati o, in difetto di loro accordo, dal Presidente del Tribunale di Pisa, il quale sarà competente a designare anche l'arbitro che non vi abbia provveduto nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto di apertura di arbitrato e di nomina dell'arbitro dell'altra parte. L'arbitrato sarà disciplinato dagli artt. 806 ss c.p.c., siccome modificati dalla legge 5.1.1994 n. 25. Sede dell'arbitrato sarà Pisa o quella



diversa sede che sarà indicata di comune accordo dagli arbitri
così nominati.-----

-----TITOLO X-----

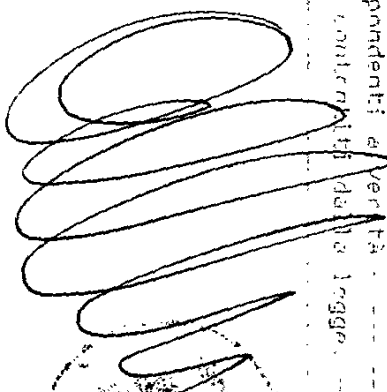
-----Disposizione generale-----

-----ARTICOLO 24-----

Per quant'altro non previsto nel presente Statuto, valgono le
disposizioni di legge in materia.-----

Firmato Barale Giovanni - Antonella Lorini - Federica Frangio-
ni - Sergio Benvenuto - Bettini Mauro - Giuliano Quartararo -
Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).-----

N. 55.360 del Repertorio
 AUTENTICA DI COPIA SEQUENZIALE ITALIANA
 To sottoscritto dottor Angelo CACCETTA, Notaio in Pisa, il
 scritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Pisa,
 certificato
 che in presente copia composta di numero un foglio è conforme
 all'originale a me Notaio esibito e restituito all'interessato,
 la cui presenza ammonizione di legge in caso di documento falso o
 contenente dati non rispondenti a verità
 si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
 Pisa, lì 20 marzo 2003.






NOTAIO
 Dott. Angelo Caccetta
 Via Mantova 54/52 PISA
 (Centro Pisa - Montecatini Terme)
 Tel. (050) 54.20.52/54.27.56